

# **Accordo sulla Commissione paritetica d'interpretazione TARMED (CPI)**

tra

**gli assicuratori secondo la Legge federale  
sull'assicurazione contro gli infortuni,  
rappresentati dalla  
Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM),**

**l'Ufficio federale dell'assicurazione militare (UFAM),**

**l'Assicurazione per l'invalidità,  
rappresentata dall'  
Ufficio federale delle assicurazioni sociali**

detti in seguito assicuratori

**e**

**la Federazione dei medici svizzeri (FMH)**

In virtù dell'art. 2 cpv. 1 lett. i) della Convenzione tariffaria TARMED del 28 dicembre 2001 viene stipulato quanto segue:

## **Art. 1 Introduzione**

<sup>1</sup> Conformemente all'art. 20 della Convenzione tariffaria TARMED del 28 dicembre 2001, le parti contraenti creano una Commissione paritetica d'interpretazione TARMED (CPI), al fine di garantire un'interpretazione comune e uniforme delle singole posizioni della TARMED.

<sup>2</sup> Le parti contraenti possono affidare queste funzioni o questi compiti a un'organizzazione che succede alla Commissione TARMED.

## **Art. 2 Obiettivi**

<sup>1</sup> La CPI è una commissione piccola e che lavora rapidamente. Essa tratta le divergenze d'opinione e d'interpretazione tra fornitori di prestazioni e assicuratori in merito all'interpretazione di posizioni della TARMED.

## **Art. 3 Nozione dell'interpretazione**

<sup>1</sup> Per interpretazione si intende la spiegazione relativa a una posizione contenuta nella TARMED, alle disposizioni e interpretazioni generali, nonché la combinazione di posizioni. Le domande che non concernono una posizione della TARMED non sono trattate dalla CPI.

## **Art. 4 Composizione**

<sup>1</sup> La Commissione si compone di quattro membri:

- 2 membri della Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM), dell'AM e dell'AI
- 2 membri della Federazione dei medici svizzeri (FMH)

<sup>2</sup> Le due organizzazioni designano un sostituto per ciascuno dei loro delegati. La presidenza spetta a turno e per sei mesi a ciascuna delle parti.

## **Art. 5 Domande alla CPI**

<sup>1</sup> Le domande da parte di utilizzatori della TARMED sono da rivolgere agli uffici informazioni delle parti contraenti. Esse vanno presentate per iscritto.

## **Art. 6 Documenti di lavoro / decisioni**

<sup>1</sup> I documenti di lavoro della CPI sono tra l'altro le interpretazioni figuranti nella TARMED e le proposte di conciliazione della Commissione paritetica di fiducia TARMED (CPF), nonché le documentazioni dei progetti GRAT/INFRA/TARMED.

<sup>2</sup> A loro richiesta, i richiedenti possono essere sentiti dalla CPI. Ciò non deve però comportare ritardi nel trattamento della pratica. Al richiedente non è accordato alcun indennizzo per le spese sopportate.

<sup>3</sup> La CPI decide di regola nel termine di quattro settimane dal ricevimento della domanda. Con riserva del cpv. 4 di questo articolo, le decisioni della CPI sono vincolanti per le parti contraenti. Le decisioni della CPI devono essere firmate dai rappresentanti delle parti. Esse hanno la precedenza sui pareri e sulle pubblicazioni di singole parti contraenti.

<sup>4</sup> Se non si giugne a una decisione, la domanda è trasmessa alla CPF.

<sup>5</sup> Le decisioni della CPI possono essere pubblicate.

## **Art. 7 Procedura di ricorso**

<sup>1</sup> La decisione della CPI può essere impugnata entro 30 giorni mediante opposizione scritta. La pratica va allora sottoposta alla CPF. Il seguito della procedura si fonda sull'art. 4 dell'Accordo sulla Commissione paritetica di fiducia TARMED (CPF). Restano riservate le vie giuridiche regolate per legge.

## **Art. 8 Segreteria**

<sup>1</sup> La Segreteria della CPI è gestita dalla Commissione paritetica tariffaria CTM/AM/AI-FMH (CPT).

## **Art. 9 Finanziamento**

<sup>1</sup> Le organizzazioni retribuiscono direttamente i loro rappresentanti e i loro uffici informazioni. Le spese per la segreteria e le pubblicazioni sono ripartite in parti uguali tra fornitori di prestazioni e garanti dei costi. L'indennizzo risp. il rimborso delle spese sopportate dai richiedenti è escluso.

## **Art. 10 Emolumenti**

<sup>1</sup> La CPI riscuote, per le decisioni materiali, emolumenti per un importo da 100 a 500 franchi. La Commissione entra nel merito di una richiesta di decisione solo dopo il versamento di una cauzione adeguata.

## **Art. 11 Inizio, durata e disdetta dell'accordo, regolamento**

<sup>1</sup> In applicazione del presente accordo, le parti contraenti emanano un regolamento per la CPI. Esse sono competenti per le modifiche da apportarvi.

<sup>2</sup> L'Accordo entra in vigore il 1° aprile 2002; resta riservata la votazione generale dei membri della Federazione dei medici svizzeri FMH.

<sup>3</sup> La procedura di disdetta è retta dall'art. 28 della Convenzione tariffaria TARMED del 28 dicembre 2001.

Lucerna / Berna, 28 dicembre 2001

### **Federazione dei medici svizzeri (FMH)**

Il presidente:

Il segretario generale:

H.H. Brunner

F.X. Deschenaux

### **Ufficio federale delle assicurazioni sociali**

Divisione assicurazione invalidità

La vicedirettrice:

B. Breitenmoser

### **Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM)**

Il presidente:

W. Morger

### **Ufficio federale dell'assicurazione militare**

Il vicedirettore:

K. Stampfli